

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Roma sez. I

Data: 28/06/2018

n. 7209

Parti: F.G. ed altro C. Ministero interno ed altro

Fonti: Redazione Giuffrè amministrativo, 2018

Classificazioni: GIUOCO IN MATERIA PENALE - Divieto di accesso agli stadi e, in genere, ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive: sanzioni

Giuoco in materia penale - Divieto di accesso ai luoghi di competizioni sportive - E' frutto di una valutazione ampiamente discrezionale - In considerazione della sua finalità di tutela dell'ordine pubblico - Condizioni e presupposti di adozione.

La misura del divieto di accesso agli impianti sportivi è connotata da un'ampia discrezionalità, in considerazione della sua finalità di tutela dell'ordine pubblico, e non può essere censurata se congruamente motivata con riferimento alle specifiche circostanze di fatto che l'hanno determinata. Si tratta, infatti, di una misura applicabile a coloro che risultano, sulla base di elementi oggettivi, avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse (nel caso di specie, l'Amministrazione ha dato conto nella motivazione del provvedimento degli elementi che consentivano di ritenere che il ricorrente fosse coinvolto nelle aggressioni avvenute).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Salerno sez. I

Data: 27/04/2018

n. 680

Parti: G.N. C. Ministero dell'Interno, Questura Salerno

Fonti: Foro Amministrativo (II), 2018

Classificazioni: GIUOCO IN MATERIA PENALE - Divieto di accesso agli stadi e, in genere, ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive: sanzioni

Giuoco in materia penale - Divieto di accesso agli stadi e, in genere, ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive: sanzioni - Presupposti.

L'adozione del c.d. daspo, che costituisce una misura di prevenzione o di polizia, può essere riferita anche a condotte che comportano od agevolano situazioni di allarme o di pericolo. Il provvedimento può dunque essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, e dunque non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, penalmente accertata, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolano situazioni di "allarme" o di "pericolo". Infine, nelle ipotesi di violenza collettiva, la giurisprudenza non richiede — ai fini del provvedimento inibitorio delle manifestazioni sportive l'art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401 — che venga accertato uno specifico atto di violenza da parte di ciascun soggetto appartenente al gruppo, in quanto i comportamenti sanzionati sono possibili proprio in quanto collettivi e, come tali, risultano minacciosi per l'ordine pubblico.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Genova sez. I

Data: 26/03/2018

n. 241

Parti: C.F. ed altro C. Ministero dell'interno ed altro

Fonti: Redazione Giuffrè amministrativo, 2018

Classificazioni: SICUREZZA PUBBLICA - Disposizioni relative all'ordine pubblico e all'incolumità pubblica

Sicurezza pubblica - Disposizioni relative all'ordine pubblico e all'incolumità pubblica - daspo - estensione - comportamenti in ambiti differenti - esclusione.

Il principio di legalità non ammette una lettura estensiva della norma di prevenzione prevista dall'art. 6 della legge 401 del 1989 (il c.d. daspo), così da inibire l'accesso allo stadio e alle strutture sportive a coloro che ne sono frequentatori, e che in ambiti differenti hanno palesato un'indole violenta o comunque proclive alla vibrata protesta. Va ribadito, quale imprescindibile presupposto dei provvedimenti interdittivi di cui alla norma predetta, la necessità di un collegamento oggettivo tra il fatto-reato e le manifestazioni sportive.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Sulmona

Data: 27/02/2018

n. 65

Parti: -

Fonti: Responsabilita' Civile e Previdenza, 2018

Classificazioni: DANNI - Concorso del fatto colposo del creditore e del danneggiato

Responsabilità civile - Tutela della salute dell'atleta - Omessa acquisizione del certificato di idoneità sportiva all'attività agonistica - Responsabilità della società sportiva - Sussiste - Responsabilità della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Sussiste - Responsabilità della Lega Nazionale Dilettanti - Sussiste - Concorso del fatto colposo dell'atleta - Sussiste.

In ambito sportivo, la presentazione da parte dell'interessato del certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica. La verifica circa la presenza di detta certificazione compete sia alle società sportive, tenute altresì alla successiva conservazione del documento, sia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla Lega Nazionale Dilettanti, tra i cui fini statutari rientra infatti la tutela della salute degli atleti tesserati, in relazione alle manifestazioni sportive da esse organizzate. Ne deriva che in ipotesi di omessa acquisizione del certificato in forma leggibile e in originale, con conseguente morte in campo dell'atleta affetto da ipertensione arteriosa, sussiste la responsabilità dell'associazione di appartenenza, in ragione del rapporto organico che la lega ai dirigenti. Al contempo, sussiste la responsabilità della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti ai sensi dell'art. 2049 c.c., tenuto conto del fatto che la verifica sulla sussistenza di idonea certificazione è in concreto svolta attraverso le stesse società sportive, inserite, per quel che concerne la tutela sanitaria e la disciplina del tesseramento, nell'organizzazione federale e della lega in virtù del rapporto di affiliazione. Il comportamento colposo dell'atleta che, pur essendo a conoscenza della propria condizione di salute e dei rischi ad essa connessi, decide di partecipare alla gara, non è idoneo ad elidere il nesso di causalità tra la condotta del preteso danneggiante e l'evento lesivo, ma integra un concorso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Firenze sez. I

Data: 22/01/2018

n. 82

Parti: T. C. Min. interno e altro

Fonti: Foro it., 2018

Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Sospensione dell'atto impugnato e misure cautelari - - avanti ai tribunali amministrativi regionali (T.A.R.)

Non sussistono i presupposti per sospendere in via cautelare l'esecuzione del provvedimento con cui il questore ha vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per un biennio a un sostenitore di una squadra di hockey su pista che, in occasione di un incontro da disputare in trasferta, aveva affisso sugli spalti un drappo raffigurante un'immagine stilizzata del volto di Adolf Hitler, allo scopo di innescare la reazione di un gruppo di tifosi della squadra avversaria.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. III

Data: 13/12/2017

n. 18924

Fonti: CED Cassazione penale, 2018

Classificazioni: GIUOCO IN MATERIA PENALE - Divieto di accesso agli stadi e, in genere, ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive: sanzioni

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, per "manifestazioni sportive" devono intendersi le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano, sicché esula da tale nozione la manifestazione indetta per commemorare la tragedia dell'Heysel.

(Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Torino, 19/06/2017)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. III

Data: 14/07/2016

n. 4915

Fonti: CED Cass. pen. 2017

Classificazioni: GIUOCO IN MATERIA PENALE - Arresto in occasione di o durante manifestazioni sportive: (violenza negli stadi)

In tema di turbativa nello svolgimento di manifestazioni sportive, il reato di invasione di campo di cui all'art. 6-bis, comma secondo, l. 13 dicembre 1989, n. 401, può essere commesso non solo dagli spettatori o da altri estranei all'organizzazione sportiva, ma anche dai soggetti (quali il dirigente accompagnatore della squadra, il medico sociale, l'allenatore, ecc.) ammessi a presenziare all'interno del "recinto di gioco" ai sensi delle disposizioni federali che regolano la competizione, sempre che la condotta posta in essere sia in concreto tale da incidere sulla regolarità e la correttezza della competizione stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dei dirigenti e dell'allenatore di una squadra di calcio, entrati in campo per dar manforte ai propri giocatori intenti ad aggredire l'arbitro, e per indurre quest'ultimo a rivedere la propria decisione di sospendere la gara a causa dell'aggressione subita).

(Rigetta in parte, App. Lecce, 24/06/2015)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Chiavari

Data: 25/03/2004

n.

Parti: Soc. Semprevela C. Soc. Mezzaroma e altro

Fonti: Dir. maritt. 2006, 3, 864 (nota di: MARESCA)

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Sinistri marittimi ed aerei

L'art. 14 l. 11 febbraio 1971 n. 50, secondo il quale "nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette" non comporta un'esclusione della giurisdizione ordinaria a favore dei comitati di regata bensì stabilisce il principio secondo cui se avviene una collisione, la relativa responsabilità deve venire accertata, anche dall'autorità giudiziaria, in base alle Regole di regata vigenti all'epoca.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. un.

Data: 12/07/1995

n. 7640

Parti: Con C. Pa.

Fonti: Rivista di diritto sportivo, 1996

Danno e responsabilità, 1996

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Colpa - - in genere

Il comitato olimpico nazionale italiano non è responsabile per i danni subiti da un atleta (inviato dalla federazione italiana Pentathlon Moderno, pur in mancanza di adeguata preparazione tecnica, ad una competizione internazionale), in quanto esula dai suoi compiti ispettivi la vigilanza sull'organizzazione concreta delle singole manifestazioni sportive.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 16/01/1985

n. 97

Parti: Soc. frigoriferi Milanesi C. Pa.

Fonti: Giustizia Civile Massimario, 1985

Rivista di diritto sportivo, 1985

Classificazioni: SPORT - C.O.N.I. ed enti sportivi in genere

La disciplina normativa (specificata nell'art. 3, n. 2 e 3, della l. 16 febbraio 1942 n. 426) dell'attività del C.O.N.I., non comporta l'esclusiva attribuzione al C.O.N.I. - ed alle federazioni sportive che ne sono organi - del compito di organizzazione delle manifestazioni sportive con la predisposizione dell'ambiente (luogo, attrezzature, pubblicità, vendita dei biglietti, ecc.) in cui una gara sportiva viene svolta, restando demandato al C.O.N.I. soltanto di fissare le regole delle singole discipline sportive, alle quali tutti sono obbligati ad attenersi, e di controllare che le stesse vengano rispettate. Conseguente che in relazione ad una manifestazione sportiva, solo colui che l'abbia organizzata resta assoggettato al correlativo obbligo di predisporre le cautele necessarie ad evitare - in relazione al tipo di gara - il verificarsi di accadimenti in danno di terzi senza che l'osservanza dei regolamenti di gara del C.O.N.I. possa esimerlo dalla responsabilità in ordine agli stessi, attesa l'ininfluenza dei regolamenti anzidetti nei rapporti tra organizzatore della manifestazione e terzi (nella specie, spettatore) nonché il loro ruolo subordinato rispetto alle leggi e quindi al disposto dell'art. 2043 c.c.

Utente: univd64 UNIV.DI PALERMO - www.iusexplorer.it - 07.10.2018
